



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 62

**11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

268<sup>a</sup> seduta: giovedì 7 ottobre 2021

Presidenza della presidente MATRISCIANO

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3,5
MATRISCIANO, (M5S) . . . . .	4
NISINI sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali . . . . .	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	6

---

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,05.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02834, presentata dalla sottoscritta e da altri senatori.

NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, l'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale è una prestazione introdotta dal decreto legislativo n. 207 del 1996 (articoli 1 e 2), più volte sospesa e reintrodotta, mediante la riapertura dei termini di domanda per gli esercenti «cessati» in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.

Le disposizioni in materia di indennizzo per i commercianti hanno tradizionalmente previsto tale tutela con riferimento ad un arco temporale definito (quello di vigenza della norma di volta in volta emanata), entro il quale si richiedeva la maturazione di tutti i requisiti di legge, con riferimento alle cessazioni di attività commerciale intervenute successivamente all'entrata in vigore delle stesse disposizioni.

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con l'articolo 1, commi 283-284, ha reso strutturale la prestazione, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996 è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

Tale articolo 2 fa riferimento ai soggetti che abbiano più di sessantadue anni di età, se uomini, ovvero più di cinquantasette anni di età, se donne, iscritti al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Sulla base del dettato normativo, l'INPS, con la circolare n. 77 del 2019, ha individuato gli aventi diritto al beneficio negli esercenti le attività commerciali cessate a partire dal 1° gennaio 2019, escludendo dagli aventi diritto i titolari delle attività chiuse precedentemente.

Con successivo decreto-legge n. 101 del 2019 (articolo 11-ter) il legislatore è espressamente intervenuto sul punto prevedendo l'estensione

della prestazione economica alle imprese commerciali cessate anche nel periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018.

L'attribuzione della prestazione è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme e, per effetto della successione tra le stesse, rimarrebbero attualmente non inseriti nella tutela, secondo quanto denuncia l'interrogante, gli esercenti che hanno cessato definitivamente l'attività tra il 2009 e il 2016, ma che non hanno potuto accedere alla prestazione poiché, pur in possesso del requisito anagrafico, hanno chiuso l'attività prima del 2017.

Ciò posto, il riconoscimento del diritto all'indennizzo alla categoria di lavoratori segnalata nell'interrogazione in oggetto, richiede necessariamente un intervento legislativo, come già avvenuto in passato, allorché il legislatore ha voluto riconoscere la tutela dell'indennizzo anche a soggetti che avevano cessato l'attività in periodi antecedenti, intervenendo con una disposizione espressa.

Si rammenta, a titolo di esempio, la riapertura dei termini disposta dall'articolo 1, comma 490 della legge di bilancio 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha riguardato anche le cessazioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, oltre al già richiamato articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 101 del 2019, che ha esteso retroattivamente la tutela anche ai cessati dall'attività dal 1° gennaio 2017 (e non solo ai cessati dal 1° gennaio 2019).

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è sensibile alla problematica evidenziata dall'interrogante ed è favorevole a valutare un'estensione dei soggetti tutelati, nel rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria dell'intervento. Al riguardo, è già stata avviata un'istruttoria tecnica per individuare la platea degli interessati.

Da una prima stima, che andrà ulteriormente approfondita e circostanziata, i potenziali beneficiari risulterebbero in numero cospicuo e pertanto la misura, così come formulata, necessiterebbe di importanti risorse finanziarie.

Per questi motivi, la sede più opportuna per valutare una proposta di intervento normativo e reperire le necessarie risorse finanziarie non potrà che essere quella di discussione della prossima manovra di bilancio, nell'auspicio che in Parlamento si possa trovare una soluzione soddisfacente.

MATRISCIANO (M5S). Ringrazio il sottosegretario Nisini e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la risposta. Si tratta di un tema a cuore non soltanto al MoVimento 5 Stelle, che ha sempre seguito la tematica, ma anche alle altre forze presenti in Parlamento, come testimoniano le diverse interrogazioni presentate in materia sia alla Camera dei deputati che al Senato.

L'intervento del legislatore, al quale si fa riferimento per superare il *gap* 2017-2018, prevedeva un emendamento a mia prima firma. Ricordo che si trattava di un difetto della norma resa strutturale dal 2019 che lasciava un *gap*, visto che la precedente norma si fermava al 2016.

Non posso, quindi, che dichiararmi parzialmente soddisfatta fino a che non si riuscirà a risolvere il problema. Ci rendiamo conto che finanziariamente la somma da inserire è cospicua per un *gap* così ampio nel momento in cui si va a parlare di norma retroattiva.

All'interno del *gap* colmato ci possono però essere delle casistiche. Penso, ad esempio, a tutti i commercianti che hanno chiuso l'attività entro i termini della precedente norma, quindi nel 2016, ma la registrazione della cessazione è avvenuta nel 2017, quando la norma non c'era. Questi soggetti sono così rimasti esclusi. A mio avviso è quindi necessaria un'analisi per capire quali sono le casistiche che si possono ancora sistemare.

Mi fa piacere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia iniziato ad individuare la platea. È un primo passo. Ricordo che è stato interessato della vicenda anche il presidente del Consiglio Draghi, che ha risposto ai lavoratori dicendo che si sarebbe interessato tramite il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La mia interrogazione nasce anche da tale impegno. Presenteremo un altro emendamento nella manovra di bilancio, ma è ovvio che dovrà essere poi il Ministero dell'economia e delle finanze a prevederne l'opportuna copertura economica.

Ringrazio pertanto il Governo per la risposta. Penso che la categoria del commercio di prossimità sia stata colpita profondamente dalla pandemia e mi auguro che si porrà attenzione nei suoi confronti.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,15.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

MATRISCIANO, NOCERINO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996 è stato istituito l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi, che è stato, poi, più volte esteso e prorogato;

la misura consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

ai sensi dell'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1° gennaio 2019;

considerato che:

con la circolare n. 77 del 24 maggio 2019, l'INPS, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;

la precedente proroga si era interrotta al 2016, erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 e il 2018, nonostante avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'INPS ha fornito chiarito che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di

presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività;

considerato altresì che della problematica è stato investito anche il Presidente del Consiglio dei ministri che si è impegnato a rappresentare al Ministro in indirizzo le criticità che questa categoria sta affrontando,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché siano stanziati, nel prossimo disegno di legge di bilancio, i fondi necessari a risolvere la problematica.

(3-02834)

